

18 Febbraio 2013, ore 09:02

La sentenza n. 1663/2013**Autocertificazione, irrilevanza probatoria nel processo tributario**

Nessuna valenza probatoria, nel processo tributario, per la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio scorso, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha confermato, stante il divieto di prova testimoniale, l'inefficacia dell'autocertificazione nel processo tributario.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Domenico Ruccia - Loconte & Partners

La vicenda sottoposta all'attenzione della Suprema Corte trae origine dall'impugnazione, da parte di una società medio tempore fallita, di un avviso di accertamento relativo ad IRPEG ed ILOR. L'annullamento dell'atto impositivo *de quo*, già disposto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, era stato confermato, a seguito dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 164/15/06, depositata il 12 dicembre 2006.

L'Avvocatura Generale dello Stato aveva quindi proposto ricorso avverso detta sentenza, eccependo, tra le altre questioni, quella (già sollevata nei gradi di merito, ma sulla quale i Giudici non si erano pronunciati) dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto intempestivo rispetto alla data di notificazione presso la sede legale della società a mani di "persona incaricata a ricevere l'atto". In particolare, l'Ufficio aveva chiesto alla Suprema Corte di chiarire "se possa costituire idonea prova contraria "l'autocertificazione", prodotta in giudizio dal legale rappresentante della società, in ordine alla mancanza di collegamento tra la persona suddetta e la società".

Investita della decisione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, nel merito, rigettato il ricorso introduttivo della società, confermando l'atto impositivo emesso.

Relativamente all'autocertificazione prodotta dal contribuente, la Corte ha chiarito che la stessa "ha **attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative**", risultando al contrario "priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, in cui trova ostacolo insuperabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 546 del 1992".

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, violare l'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 significherebbe "introdurre in tale processo un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo".

Come già accaduto in precedenza, la sezione tributaria della Suprema Corte ha evidenziato la **rigidità dell'impianto probatorio proprio del contenzioso tributario**, data la **cartolarità del processo**, nel quale il convincimento del Giudice è basato essenzialmente su documenti. Non sono dunque ammesse in alcun modo dichiarazioni sostitutive di notorietà né, in generale, autocertificazioni disciplinate dal D.P.R. 445 del 2000.

Con la sentenza, dunque, la Corte di Cassazione ha escluso *tout court* la valenza probatoria ed indiziaria nel contenzioso tributario delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni, confermando l'orientamento restrittivo già reso nelle sentenze n. 703 del 2007, n. 16348 del 2008 e n. 6755 del 2010. In più datate occasioni, al contrario, la Corte aveva sostenuto l'ammissibilità nel processo sia delle autocertificazioni sia delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, seppure quali "elementi indiziari" utili a formare il libero convincimento del Giudice (sentenze n. 10261 del 2008, n. 9958 del 2008, n. 11221 del 2007 e n. 3231 del 2007).

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale tra la tesi dell'inammissibilità *tout court* dell'autocertificazione e quella della sua valenza meramente indiziaria, sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni unite.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 24/01/2013, n. 1663

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)